CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

NEXT GENERATION CLASSROOM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

Prot. n. 5913

Giulianova, 29 aprile 2024

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.
CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058
CIG B151BFA24C

DECISIONE A CONTRARRE

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM

(art. 17, comma 1, D.Lsg n. 36 del 31 marzo 2023)

Affidamento diretto "INSTALLAZIONE DI PANNELLI FONOASSORBENTI" volto alla realizzazione di piccoli adattamenti edilizi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, per un importo contrattuale pari a € 9.252,18 (IVA esclusa).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), commi 3 e 4;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle*

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 55, comma 1, lett. b), n. 2;

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*» e, in particolare, l'art. 24 avente ad oggetto «*Progettazione di scuole innovative*»;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» e, in particolare l'art. 47, comma 5;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

VISTO in particolare, l'art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale «*limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse*»;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» e, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;

VISTO l'art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo n. 36/2023, secondo il quale «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*»;

CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

NEXT GENERATION CLASSROOM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

VISTO in particolare, l'Allegato II.1 al decreto legislativo n. 36/2023 recante «*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*»;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021;

VISTA la Linea di Investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata «*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*»;

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, lett. a);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;

VISTO l'allegato alla Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il «*Piano Scuola 4.0*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione dell'8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «*Piano Scuola 4.0*»;

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022, adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito e recanti «*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente*

1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0»;

VERIFICATO che le Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21/12/2022, prevedono la possibilità di effettuare ***spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento***, nel caso specifico del presente progetto, pari ad € 18.252,00;

VISTO il regolamento interno per l'attività negoziale, approvato con Deliberazione n. 18 del Consiglio d'Istituto nella seduta del 7 marzo 2022;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con Deliberazione n. 149 del 15 gennaio 2024 ed accertata la disponibilità nella Scheda Finanziaria A03.4 "PNRR M4C1-3.2 - NEXT GENERATION CLASS - CODICE M4C1I3.2-2022-961";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «*Piano Scuola 4.0*»;

CONSIDERATI il progetto presentato sulla piattaforma per la progettazione da parte dell'Istituzione Scolastica e l'accordo di concessione prot. n. 47272 del 17/03/2023, sottoscritto digitalmente dalla Dirigente scolastica e dal Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022, n. 254, pubblicato in G.U.R.I. n. 184 dell'8 agosto 2022, denominato «*Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni*»;

VISTE le Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU, n. 32, del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 16 del 14 aprile 2023;

VISTO l'art. 47 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante «*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*»;

VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022;

VISTO che la Fornitura in parola è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con attribuzione del Codice Univoco di Intervento (CUI) n. F91043500676202300002;

VISTO l'art. 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «*Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*»;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 1, comma 583, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altresì, l'art. 55, lett. b), n. 1, del citato decreto-legge n. 77/2022, il quale dispone che «*b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento*

CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

NEXT GENERATION CLASSROOM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo»;

CONSIDERATO che il team per realizzazione del PNRR ha individuato lo spazio palestra della scuola secondaria Bindi e l'atrio della scuola primaria G. Braga potenzialmente idonee a svolgere attività didattiche previo un adattamento edilizio con accorgimenti che migliorino la diffusione del suono e della conversazione;

VERIFICATO che, a seguito di test effettuati nelle zone interessati con software di analisi del suono, i pannelli fonoassorbenti sono in grado di ottimizzare gli ambienti dal punto di vista acustico;

CONSTATATO che tale tipo di installazione è da considerare a tutti gli effetti un adattamento edilizio strettamente funzionale all'intervento PNRR;

CONSIDERATO che, a seguito di consultazione informali degli operatori economici nella categoria merceologica oggetto del presente affidamento, l'operatore METALWAY S.r.l., con sede a Tortoreto, via dell'Industria n. 10, P.IVA 01436800674, propone l'installazione di n. 48 pannelli fonoassorbenti (di diversa tipologia), con performance di altissimo livello, tale da ottenere un abbattimento del riverbero acustico più che sufficiente per lo svolgimento di attività didattiche diverse da quelle strettamente sportive;

PRESO ATTO che l'Istituto ha prodotto uno scambio di corrispondenza con l'operatore economico, volto ad ottimizzare l'intervento edilizio da un punto di vista tecnico ed economico;

CONSTATATO che l'Azienda ha prodotto le certificazioni amministrative necessarie ed ha offerto una riduzione del costo complessivo dell'intervento, come si evince dal Disciplinare della fornitura, firmato digitalmente, assunto al prot. n. 5518 del 18/04/2024, abbassando il prezzo ad € 9.252,18 oltre IVA;

VISTA la Trattativa Diretta con il solo operatore economico METALWAY s.r.l. n. 4278694 espletata all'interno del Me.pa;

VISTA l'offerta economica della ditta METALWAY di risposta alla Trattativa Me.pa, assunta al prot. n. 5760 del 24/04/2024;

PRESO ATTO che il preventivo presentato dall'operatore economico, pari ad un complessivo importo di **€ 11.287,65** I.V.A. compresa, risulta essere nel limite massimo del 10% per la tipologia di spesa;

TENUTO CONTO che al suddetto operatore sarà, pertanto, affidata la Fornitura ed installazione di n. 55 pannelli fonoassorbenti e specificatamente: n. 46 con kit di fissaggio presso la palestra della scuola secondaria Bindi e n. 2 con n.2 idonei divisori in acciaio presso la scuola primaria G. Braga;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all'operatore dei requisiti di capacità generale e speciale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO che per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 9.252,18 I.V.A. esclusa (pari a € 11.287,65 I.V.A. inclusa), trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2024;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente *Decisione a contrarre*;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 (affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore ad € 143.000,00), l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di **"PANNELLI FONOASSORBENTI",** mediante la stipula di un contratto, all'operatore economico METALWARY S.r.l., con sede a Tortoreto, via dell'Industria n. 10, P.IVA 01436800674, per una durata pari a 45 giorni dalla data di stipula per la consegna ed installazione delle merci e di 24 mesi dall'esito positivo del collaudo per l'assistenza post-vendita, secondo il capitolato sottoscritto dalla ditta medesima, per un importo complessivo pari a **€ 9.252,18** (novemiladuecentocinquantadue/18) al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determina e di autorizzarne la sottoscrizione;
- di approvare il *disciplinare della fornitura (prot. n. 5518)* ed il *capitolato (prot. n. 5519)*, che fanno parte integrante del contratto di fornitura;
- di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 11.287,65, IVA inclusa, da imputare sulla Scheda Finanziaria A3.4 dell'esercizio finanziario 2024;
- di assumere il **CIG: B151BFA24C** il quale verrà citato in tutte le fasi della procedura ed inserito obbligatoriamente nella fattura elettronica.
- di pubblicare la presente Determina sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al seguente *link* http://www.2comprensivogiulianova.edu.it.

Ai sensi del Regolamento UE2016/679 recepito con D.Lgs n. 101/2018, l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della presente procedura di acquisto.

ISTITUTO COMPRENSIVO - (TE) - GIULIANOVA 2

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Angela Pallini

CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

NEXT GENERATION CLASSROOM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

Prot. n. _____ Giulianova, _____

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.
CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058
CIG B151BFA24C

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI FONOASSORBENTI

(PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI STRETTAMENTE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO)

nell'ambito dell'Investimento 3.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

C.I.G. B151BFA24C

C.U.P. D64D22004490006

tra

L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIULIANOVA 2, con sede in Giulianova, alla via Monte Zebio n. 18, C.F. e P. IVA n. 91043500676, in persona della Dott.ssa Angela Pallini, nata a Teramo, in data 04/04/1973, Codice Fiscale PLLNGL73D44L103L, in qualità di Dirigente Scolastica e rappresentante legale;

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

la ditta **METALWAY S.r.l.** con sede a Tortoreto 64018, via Dell'Industria n. 10, P.IVA 01436800674 nella persona della sig.ra Lorella PEDICONE, nata a Teramo (TE) il 23/07/1964, in qualità di legale rappresentante

(a seguire anche «**Affidatario**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «**Contratto**»)

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

   Allegato "A": Preventivo formulato da METALWAY Srl generato in Me.pa – RdO n. 4278694;

   Allegato "B": "Dichiarazione sostitutiva dell'Affidatario";

   Allegato "C": "Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari";

   Allegato "D": "Capitolato Tecnico" e " disciplinare della fornitura";

2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della fornitura ed installazione di pannelli fonoassorbenti secondo il dettaglio dettato nel presente Contratto e dal Capitolato Tecnico **(All. D)** al quale si rinvia.

Art. 3

(Durata del Contratto)

1. L'espletamento della Fornitura ed installazione ha durata fino al quarantacinquesimo giorno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto. La garanzia post vendita per deterioramento dei pannelli, perdita delle prestazioni, difetti di installazione (distacco), difetti fisici sopraggiunti, ecc.., decorre dal giorno del collaudo per 24 mesi.
2. La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, di *milestone* e *target* del PNRR e dovrà essere completata entro e non oltre la data del **(+ 45 giorni dalla stipula).**
3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.
4. L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4

CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

(Modalità di esecuzione dell'affidamento)

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
   a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
   b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
   c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
   d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
2. La Fornitura ed installazione dovrà essere eseguita nei plessi scolastici indicati dell'I.C. GIULIANOVA 2.
3. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
4. L'affidatario e la Stazione Appaltante concordano a mezzo mail giorni ed orario degli interventi, con almeno 7 giorni di anticipo; constatato che nella scuola vi sono attività didattiche fino alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì, l'affidatario dovrà assumere tutti gli accorgimenti anche mediante la redazione di un DUVRI concordato con l'Amministrazione, per il rispetto della normativa sulla sicurezza in ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008); ciò in riferimento anche ai seguenti artt. 9 e 18.

Art. 5

(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «**Missione**») e concorre alla realizzazione di *target* e *milestones* previsti nel Piano medesimo.
2. Nello specifico, il *target* della linea di investimento è costituito dal numero di classi trasformate in ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell'istruzione e del merito dovrà fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati alla Commissione europea per l'azione 1 – *Next generation classroom*, che per ciascuna scuola finanziata è stabilito in almeno la metà delle classi, sulla base del parametro del decreto ministeriale di riparto n.
3. La Stazione Appaltante e l'Affidatario si danno reciproco atto che la fornitura ed installazione dei pannelli fonoassorbenti dovrà rispettare i principi e criteri ambientali minimi.
4. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:

a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;

b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;

c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2;

d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la fornitura e posa in opera è complessivamente pari ad **€ 9.252,18** (euro novemiladuecentocinquantadue/18) al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge, come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario (**All. A**).
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.
3. Il corrispettivo per la Fornitura svolto come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario, sarà remunerato a corpo.
4. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese mediante redazione di una relazione di collaudo ad opera di una figura interna all'Istituzione Scolastica appositamente individuata.
5. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica **UFC98B**. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara), al CUP (Codice Unico Progetto) e CNP (Codice nazionale Progetto) – tutti indicati in intestazione.
6. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato a METALWAY S.r.l. presso Banca Popolare di Bari – Filiale Tortoreto, IBAN IT88U0542477071000000013360, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (**All. C**).
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.

8. Il pagamento della fattura è subordinato:
   (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
   (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
   (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
   (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
9. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Art. 7

(Consegna ed installazione)

1. La fornitura ed installazione verrà eseguita presso le sedi di scuola primaria G. Braga e presso la scuola secondaria Bindi; i due plessi scolastici sono nel territorio del Comune di Giulianova.
2. La consegna potrà avvenire anche in maniera frazionata, ma completata entro e non oltre il (+ 45 giorni dalla stipula).
3. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «**DDT**»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).
4. Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario di effettuare la consegna e dal personale dell'Istituto deputato alla ricezione della merce.
5. La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantità e la qualità dei prodotti in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Affidatario.
6. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dall'Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Affidatario acconsente sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.

7. Al termine della consegna ed installazione dovrà essere redatto un documento da parte dell'Affidatario circa la corretta posa in opera dei pannelli; questo documento non è sostitutivo del collaudo che verrà redatto da persona interna alla scuola.

Art. 8

(Resi per merci non conformi)

1. Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
3. L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.
5. I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.
6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.
8. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.
9. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Art. 9

(Responsabilità dell'Affidatario)

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, con la *Dichiarazione sostitutiva dell'affidatario* **(All. B)**, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della fornitura ed installazione.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
6. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della fornitura ed installazione, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 10

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 11

(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. **Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.**
2. **Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.**
3. **Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.**
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
   a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
   b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
   a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare

un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

   a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

   b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.

9. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una **diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ossia** per un importo pari a € 1.850,43, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, **potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.**

10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

    a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

    b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.

11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

12. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

13. **Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice,** l'Istituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 12

(Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

- € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna ed installazione dei pannelli;

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, *ex* art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 13

(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 14

(Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 15

(Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 16

(Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
   a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
   b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
   c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
   d) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
   e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
   f) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
   g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
   h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
   i) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
   j) mancata consegna ed installazione della merce tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
   k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

Art. 17

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
   a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
   b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
   c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
   d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
   e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
   f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);
   g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

   a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

   b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 18

(Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della prestazione, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 19

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:

   - La Dott.ssa Angela Pallini, in forza presso l'Istituto in qualità di RUP;
   - La Dott.ssa Lorella Pedicone , in qualità di Referente Unico per l'Affidatario.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo peo/pec ai seguenti indirizzi:

   per l'Affidatario

   Dott. ssa Lorella Pedicone

   Via Presso Metalway srl via Dell''Industria 10

   Cellulare: 3358393781

   e-mail lorella.pedicone@metalway.it

   PEC metalwaysrl@legalmail.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

per la Stazione Appaltante

Via Monte Zebio n. 18 – 64021 GIULIANOVA (TE)

e-mail TEIC84400L@ISTRUZIONE.IT

PEC TEIC84400L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 20

(Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 21

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Teramo, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 22

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo Giulianova 2.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali

necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 23

(Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Giulianova, lì _____.

L'AFFIDATARIO

dott.ssa Lorella Pedicone

LA STAZIONE APPALTANTE

dott.ssa Angela Pallini

CUP D64D22004490006
CNP M4C1I3.2-2022-961-P-23058

NEXT GENERATION CLASSROOM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2
Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)
C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021600 Fax. 085/8021282
PEO: teic84400l@istruzione.it PEC: teic84400l@pec.istruzione.it
2comprensivogiulianova.edu.it

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 10 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 11 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 12 (Penali), Art. 13 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 14 (Recesso), Art. 15 (Risoluzione del Contratto), Art. 16 (Clausole risolutive espresse), Art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 18 (Lavoro e sicurezza), Art. 19 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 20 (Spese), Art. 21 (Foro competente), Art. 22 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 23 (Varie).*

Giulianova, lì _____

L'AFFIDATARIO

dott.ssa Lorella Pedicone